

Omissis

1. Con la delibera di data 22 marzo 2007, il Consiglio Superiore della Magistratura ha conferito all'appellante principale l'incarico di avvocato generale presso la Procura generale della Corte di Cassazione, a seguito dell'annullamento (con sentenze del TAR Lazio, confermate dal Consiglio di Stato) delle due precedenti delibere, del 24 luglio 2002 e 26 gennaio 2005, le quali - attuando un immotivato scavalciamento - avevano conferito l'incarico al collega dott. P. Col ricorso di primo grado n. 7294 del 2007 (proposto al TAR per il Lazio), l'appellante principale ha chiesto la condanna del C.S.M. e del Ministero della Giustizia al pagamento di 500.000 euro (o della somma ritenuta di giustizia), a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall'avvenuta nomina solo nel 2007. Con la sentenza gravata n. 7443 del 2008, il TAR ha accolto in parte il ricorso ed ha condannato le Amministrazioni intimete al pagamento di euro 25.000 per danni non patrimoniali, oltre gli interessi legali a decorrere dalla data della sentenza. La sentenza è stata impugnata: - in via principale, dal magistrato originario ricorrente (di seguito: l'interessato), il quale ha riproposto le originarie domande, concludendo per la condanna delle Amministrazioni al pagamento di euro 500.000, o all'importo ritenuto di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale; - in via incidentale, dal C.S.M. e dal Ministero della Giustizia, che hanno chiesto che, in riforma della sentenza gravata, sia esclusa la sussistenza di un illecito amministrativo e sia respinta integralmente l'originaria domanda di risarcimento dei danni.

2. L'appello incidentale va esaminato con priorità, poiché ha radicalmente contestato la sussistenza dell'illecito.

3. Con un primo ordine di considerazioni, le Amministrazioni hanno dedotto che la sentenza gravata non avrebbe considerato il rilievo degli articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 160 del 2006, che ha introdotto il principio della durata quadriennale degli incarichi direttivi (sicché il loro conferimento non potrebbe essere più considerato 'un traguardo di carriera o una promozione'). Tale principio farebbe escludere la sussistenza del danno, la sua ingiustizia e la sua possibile quantificazione.

3. Ritiene la Sezione che tale censura vada respinta. L'introduzione del principio della temporaneità degli incarichi direttivi, peraltro avvenuta dopo l'emanazione della delibera del 26 gennaio 2005, non esclude che i provvedimenti illegittimi dell'organo di autogoverno - in presenza di tutti i relativi presupposti - possano dare luogo ad un illecito e ad un danno risarcibile. In altri termini, il medesimo principio può rilevare per verificare la fondatezza o meno delle pretese riguardanti le singole voci del danno lamentato, ma non impedisce che l'illecito sia ritenuto sussistente.

4. Con un secondo ordine di considerazioni, le Amministrazioni hanno rimarcato la diversità delle persone fisiche che hanno conferito la nomina nel 2007, rispetto a coloro che componevano l'organo di autogoverno nel 2002 e nel 2005, il che comporterebbe "l'impossibilità di formulare un giudizio prognostico dotato di sufficiente concretezza ed attendibilità".

5. Rileva la Sezione che la sentenza gravata, al § 4.1., ha respinto la domanda dell'interessato volta ad ottenere il risarcimento per il

danno alla chance per il mancato conseguimento della nomina a procuratore aggiunto e per i relativi profili patrimoniali. Malgrado tale reiezione, la censura delle appellanti incidentali risulta ammissibile, in ragione della proposizione dell'appello principale, con cui è stato chiesto l'accoglimento integrale della domanda formulata in primo grado. La medesima censura va respinta, poiché - quando è formulata una domanda di risarcimento del danno per il non corretto esercizio della funzione pubblica da parte di un organo amministrativo collegiale, che ha emanato distinti atti nel corso del tempo - non ha importanza se la composizione del medesimo organo collegiale sia o meno mutata, anche per un esame prognostico di quale sarebbe potuto essere l'effettivo contenuto degli atti successivi a quelli annullati. Infatti, fermo restando il potere discrezionale dei singoli collegi di esprimere le proprie valutazioni, rileva il contenuto obiettivo degli atti, sia per l'esame della loro legittimità, sia per la verifica se sia configurabile un illecito amministrativo per l'illegittimo esercizio della funzione pubblica.

6. Con un terzo articolato ordine di censure, le Amministrazioni hanno richiamato il principio per cui l'annullamento di provvedimenti amministrativi, anche con sentenza passata in giudicato, non comporta di per sé la sussistenza della colpa ed hanno dedotto che, nella specie, l'azione amministrativa sarebbe "caratterizzata da un errore scusabile, nel senso che l'illegittimità è frutto di un errore non rimproverabile alla luce della conformità sostanziale dell'azione amministrativa a parametri di diligenza, prudenza e perizia". In particolare, le Amministrazioni hanno rimarcato lo spessore dei poteri discrezionali di cui è titolare il C.S.M. ed hanno rilevato che:

- le statuizioni che hanno condotto ai precedenti giudicati di annullamento non precludono al giudice amministrativo di "verificare la sussistenza della negligenza alla luce di tutti gli elementi che hanno determinato la decisione, ivi compreso dunque il dato circa la maggiore laboriosità del dott. P., e ciò ancorché tale elemento non sia stato considerato dal Consiglio di Stato";
- il TAR non avrebbe accertato il "carattere manifesto e grave della violazione", ma si sarebbe solo limitato a constatare la violazione delle regole sull'esercizio della discrezionalità, senza individuare gli "elementi atti a dimostrare la colpa di apparato";
- i vizi delle delibere del 24 luglio 2002 e del 26 gennaio 2005 non sarebbero gravi e manifesti, perché la prima è stata annullata per difetto di motivazione, mentre la seconda per difetto di motivazione e travisamento;

- con riferimento allo scavalcamento disposto nel 2002 e all'errata attribuzione del rilievo all'incarico del dott. P. di coordinatore dei sostituti della seconda sezione, "da una valutazione ampiamente discrezionale non può trarsi la colpa dell'Amministrazione";

- il TAR avrebbe errato nel ritenere responsabile l'organo di autogoverno, per due sue autonome e distinte delibere (ma "indistinte in unica azione produttiva di danno"), affermando anche una responsabilità per "comportamento successivo, ragionamento questo non consentito in riferimento alle condotte colpose".

7. Per l'esame delle deduzioni delle Amministrazioni, è opportuno richiamare i fatti rilevanti nel giudizio.

7.1. Il ricorso di primo grado si è basato su due consecutivi giudicati di annullamento di atti dell'organo di autogoverno, riguardanti il conferimento della qualifica di avvocato generale presso la Procura generale della Corte di Cassazione.

Il primo giudicato si è formato con la sentenza del TAR per il Lazio, n. 6358 del 2002 (confermata da questa Sezione con la decisione n. 3584 del 2004), che ha annullato la delibera del C.S.M. del 24 luglio 2002, in accoglimento parziale del ricorso n. 10976 del 2002. La delibera del 24 luglio 2002 aveva disposto la nomina ad avvocato generale del collega P., in considerazione di due circostanze evidenziate nella relazione di maggioranza: a) la "più ampia esperienza di legittimità" del dott. P., cioè "dieci anni presso la procura generale di Cassazione, a fronte dei sei maturati" dall'interessato; b) "l'eccellenza e la peculiarità del percorso professionale" del dott. P., "soprattutto presso il Gabinetto del Ministro e quale direttore dell'Ufficio II della Direzione Affari Penali" del Ministero della Giustizia, così "soffermandosi su questioni ... particolarmente importanti in relazione all'ufficio direttivo superiore di avvocato generale presso la Corte di Cassazione". Su ricorso dell'interessato, la sentenza del TAR n. 6358 del 2002 ha annullato la nomina del dott. P., rilevando che: - questi è meno anziano in ruolo e per età anagrafica rispetto all'interessato; - una precedente delibera del C.S.M. del luglio 2001, riguardante il conferimento di un analogo incarico direttivo conferito al dott. S., aveva posto su un prioritario piano di parità lo stesso dott. S. e alcuni concorrenti tra cui l'interessato, escludendo che il dott. R. P. avesse requisiti attitudinali e di merito tali da giustificare, nella comparazione con chi li precedeva, il superamento della graduatoria di legittimità e una contestuale valutazione; - la valorizzazione del curriculum del dott. P. è stata compiuta trascurando i contenuti di delicatezza e di complessità dell'attività svolta dall'interessato, anche con riferimento alle sue funzioni direttive; - il dott. P. ha svolto servizio presso la procura generale, dal 1992 al 1997, come magistrato di appello applicato (conseguendo la qualifica di sostituto procuratore generale nel 1997), mentre l'interessato - dopo essere stato vice capo dell'Ispettorato generale - è stato nominato sostituto procuratore generale nel 1996; - a differenza dell'interessato, il dott. P. non aveva svolto una significativa attività scientifica; - si è verificato dunque uno scavalco in assenza di "alcun nuovo evento giustificativo" rispetto alla valutazione svolta nel 2001 e di una "particolare motivazione che fornisca ragione del mutamento di apprezzamento", violando il principio di coerenza dell'azione amministrativa.

Con la decisione n. 3584 del 2004, questa Sezione: - ha rilevato che la sentenza di primo grado non avrebbe potuto procedere "ad una sorta di comparazione delle posizioni dei due candidati, apprezzando direttamente i loro curricula"; - ha respinto l'appello del C.S.M. e del Ministero della Giustizia, rimarcando che - come correttamente rilevato dal TAR - la delibera del 24 luglio 2002 non ha tenuto conto delle risultanze della precedente delibera del luglio 2001, in cui l'interessato era stato positivamente valutato senza neppure poter effettuare una comparazione con il dott. P., con una "classifica" ribaltata nel 2002 senza esporre "elementi nuovi".

7.2. In sede di esecuzione del primo giudicato, in data 26 gennaio 2005 ha una seconda volta designato come avvocato generale il medesimo dott. P.

Nella seduta del 14 ottobre 2004, la quinta commissione del C.S.M.

aveva formulato una proposta di maggioranza con tre voti favorevoli, per la nomina del dott. P., con tre voti favorevoli, e una proposta di minoranza con due voti favorevoli, favorevole all'interessato. Nella seduta del *plenum* del 26 gennaio 2005, nell'accogliere la proposta di maggioranza, il C.S.M. si è basato sui seguenti elementi:

- ha attribuito una valutazione maggiore al servizio prestato dal dott. P. presso l'ufficio della procura generale della Corte di Cassazione;
- ha rilevato la "maggiore produttività" del dott. P.;
- ha positivamente valutato il suo ruolo di "referente per la formazione decentrata".

Avverso tale delibera, l'interessato ha proposto il ricorso n. 3437 del 2005 (lamentando la violazione del precedente giudicato) e il ricorso n. 3438 del 2005 (chiedendo l'annullamento della seconda delibera del C.S.M. in sede di giurisdizione di legittimità). La sentenza del TAR n. 12287 del 2005 ha riunito i ricorsi ed ha respinto il ricorso d'ottemperanza n. 3437 del 2005, rilevando che dal precedente giudicato non derivava l'obbligo 'puntuale' di conferire all'interessato la qualifica di avvocato generale presso la Corte di Cassazione.

La medesima sentenza ha accolto il ricorso n. 3438 del 2005 ed ha annullato la delibera del C.S.M. del 26 gennaio 2005, rilevando che:

- in violazione del precedente giudicato, il C.S.M. ha considerato nuovamente il periodo di servizio del dott. P. (svolto dal 1997) come "più lungo" rispetto a quello svolto (dal 1996) dall'interessato presso l'ufficio della procura generale della Corte di Cassazione;
- ha constatato la non rispondenza al vero della "maggiore produttività" del dott. P., perché l'interessato ha partecipato "a complessive dieci udienze in più negli anni 2001 e 2002", predisponendo circa "oltre 150 requisitorie in più, come risulta dalla certificazione della cancelleria";

- l'attività svolta dal dott. P. quale "referente per la formazione decentrata" era stata già valutata nella procedura conclusasi nel 2001 "e non era stata ritenuta così significativa da concorrere a determinare il superamento del ruolo di anzianità";
- il C.S.M. non ha considerato il servizio prestato dall'interessato presso l'Ispettorato generale, "per prassi costante del C.S.M. equiparata all'attività requirente di merito".

- "gli elementi di novità", posti a base dell'ulteriore nomina del dott. R. P., non hanno "quella valenza innovativa che il C.S.M. attribuisce ad essi".

La sentenza del TAR n. 12287 del 2005 è stata confermata da questa Sezione, con la decisione n. 7112 del 2006, la quale:

- ha condiviso le statuizioni con cui il TAR ha individuato l'effetto conformativo derivante dalla precedente sentenza n. 5358 del 2002 e dalle precisazioni contenute nella decisione n. 3584 del 2004, rilevando che l'annullamento della delibera del 24 luglio 2002 non è stata disposta solo per difetto di motivazione, ma anche per lo specifico profilo di eccesso di potere per contraddittorietà e per incoerenza della medesima delibera rispetto a quella che nel 2001 aveva considerato prevalente la posizione dell'interessato rispetto a quella del dott. P.;

- ha rilevato che il C.S.M. avrebbe ben potuto riesercitare la propria discrezionalità affermando la prevalenza del dott. P., ma solo "ostendendo elementi giustificativi sopravvenuti (nella loro materialità) alla prima ed opposta valutazione", e non effettuando una "rivisitazione dell'intero ed obiettivamente prestigioso percorso professionale" del dott. P.;

- ha constatato che la delibera del 26 gennaio 2005 ha invece "confrontato ex novo a tutto campo le posizioni dei due candidati", basandosi su un unico dato effettivamente sopravvenuto (il decreto del Procuratore Generale del 15 novembre 2001, che ha nominato il dott. P. coordinatore dell'attività dei sostituti della seconda sezione per la redazione delle requisitorie relative ai ricorsi definibili in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c.);

- ha ritenuto che il C.S.M. si sarebbe dovuto specificamente esprimere sul rilievo di tale dato, sia perché richiamato solo *ad adiuvandum* della sua valutazione del curriculum del dott. P., sia perché tale incarico di coordinatore a volte è stato attribuito ad un magistrato d'appello applicato, il che "non depone per un carattere particolarmente incisivo della funzione *de qua*", e neppure è stato menzionato nel parere espresso dal Procuratore Generale sulla nomina del dott. P. alla qualifica di avvocato generale;

- ha confermato le statuizioni del TAR sulla illegittimità della delibera del 26 gennaio 2005 per "evidente travisamento" (nella parte in cui essa ha rilevato una maggiore produttività del dott. P. rispetto a quella dell'interessato) ed erroneità (in quanto essa ha rilevato una maggiore anzianità complessiva del dott. P. nelle funzioni requirenti di legittimità);

- ha rilevato che le attività svolte dal dott. P. "in ambito ministeriale, in seno al gabinetto prima e quale dirigente dell'ufficio II della direzione affari penali poi", possono essere positivamente valutate dal C.S.M., tenendo però conto anche delle funzioni, anche apicali, svolte dall'interessato nell'ambito dell'Ispettorato generale.

7.3 A seguito della pubblicazione della decisione n. 7112 del 2006 di questa Sezione, nella seduta del 22 marzo 2007 il C.S.M. ha respinto una proposta di 'ritorno in commissione' ed ha conferito l'incarico di avvocato generale all'interessato. Questi ha proposto il ricorso di primo grado, volto ad ottenere il risarcimento del danno per i dedotti profili di danno patrimoniale e non patrimoniale.

Con la sentenza gravata n. 7443 del 2008, il TAR ha accolto in parte la domanda risarcitoria. Nel richiamare le precedenti sentenze che hanno condotto ai due precedenti giudicati, il TAR:

- ha affermato la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, "posto che il C.S.M. ha perpetrato plurime e ingiustificate violazioni, riconducibili così alla prima come alla seconda deliberazione, delle regole che presiedono all'esercizio della discrezionalità";

- ha ritenuto che l'interessato "avrebbe verosimilmente sin dal primo momento conseguito l'auspicata nomina" ad avvocato generale, se il C.S.M. avesse fatto buon governo dei principi che presiedono alla valutazione comparativa ai fini dell'assegnazione degli incarichi direttivi", essendovi "alte probabilità (sicuramente superiori al 50%)";

- ha escluso "una chance apprezzabile a fini risarcitori" per la nomina a procuratore aggiunto, "trattandosi della copertura di un posto che, a causa della sua speciale rilevanza nell'ordinamento della magistratura ordinaria, non vede esiti né predeterminati né men che meno soltanto prefigurabili";

- ha richiamato i principi applicabili in tema di danno non patrimoniale, danno morale e danno biologico, escludendo la sussistenza di un danno biologico, ma ritenendo sussistenti i profili della lesione alla professionalità e al prestigio, giungendo in via

equitativa a liquidare la somma di 25.000 euro. 8. In considerazione di quanto accaduto, risultano infondate le deduzioni delle Amministrazioni appellanti incidentali, sulla insussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito. Ritiene la Sezione che con l'emanazione della delibera del C.S.M. del 26 gennaio 2005 (annullata in sede giurisdizionale con sentenza passata in giudicato), in pregiudizio dell'interessato sia stato commesso un illecito amministrativo, caratterizzato da tutti i suoi elementi costitutivi.

Va premesso che, in linea di principio, sono condivisibili le deduzioni delle Amministrazioni appellanti incidentali sulla insufficienza della statuizione di annullamento dell'atto, per ravvisare la responsabilità amministrativa per la lesione all'interesse legittimo.

Quando un primo provvedimento sia stato annullato e a sua volta sia annullato l'atto emesso in sede di emanazione dei provvedimenti ulteriori previsti dall'art. 26 della legge n. 1034 del 1971, i presupposti per la responsabilità dell'Amministrazione possono essere ravvisati quando risulti che essa non abbia dato puntuale esecuzione al giudicato di annullamento che abbia con chiarezza precisato gli effetti conformativi per il successivo esercizio del potere. Nella specie, la Sezione condivide la statuizione con cui il TAR ha ravvisato tali presupposti con riferimento alla seconda delibera del 26 gennaio 2005.

Mentre la prima delibera del 24 luglio 2002 non ha manifestato alcun profilo eccedente la sua mera illegittimità per eccesso di potere, la successiva delibera del 26 gennaio 2005 non ha tenuto conto delle specifiche statuizioni su cui si era formato il giudicato, che - nell'enunciare con chiarezza i principi cui si sarebbe dovuta ispirare la successiva attività amministrativa - ha evidenziato come la valutazione effettuata nel 2001 si sarebbe potuta ribaltare solo sulla base di una motivazione fondata su elementi nuovi, rispetto a quelli già valutati in quell'anno.

Il profilo del contrasto tra l'atto del 26 gennaio 2005 ed il precedente giudicato è stato già rimarcato con chiarezza dalla sentenza del TAR n. 12287 del 2005 e dalla decisione di questa Sezione n. 7112 del 2006 (anche se è stato respinto il ricorso n. 3437 del 2005, in ragione della infondatezza della deduzione dell'interessato sul dovere del C.S.M. di conferirgli, con determinazione vincolata, l'incarico in esecuzione della sentenza n. 6538 del 2003). Infatti, la sentenza n. 12287 del 2005 - nel rilevare la persistenza del potere discrezionale dell'autorità amministrativa - ha accolto il ricorso di legittimità n. 3438 del 2005, evidenziando (come sopra osservato al § 7.2.) la diretta violazione del giudicato per la reiterata determinazione di considerare 'più lungo' il periodo di svolgimento dell'attività svolta dal dott. P. presso l'ufficio della procura generale, nonché la non rispondenza al vero della sua 'maggiore produttività' e l'assenza di novità, rispetto alla valutazione del 2001, dell'attività svolta quale referente per la formazione decentrata, oltre alla mancata considerazione del servizio svolto dall'interessato presso l'Ispettorato generale.

Tale sentenza si è conclusa con la statuizione secondo cui la delibera del 26 gennaio 2005 si è posta 'in sostanziale contrasto con quanto statuito dalle pronunce rese dal giudice amministrativo nei due gradi del giudizio'.

A sua volta, nel confermare la complessiva *ratio decidendi* della sentenza n. 12287 del 2005, la decisione di questa Sezione n. 7112 del 2006:

- ha rimarcato come la medesima delibera del 26 gennaio 2005 non abbia tenuto conto dell'effetto conformativo della decisione divenuta irrevocabile (perché ha confrontato ex novo i due candidati, mentre si sarebbe dovuta limitare a verificare se vi fossero elementi sopravvenuti tanto rilevanti da indurre a ribaltare la valutazione favorevole all'interessato, effettuata nel 2001);  
- ha constatato come la delibera sia incorsa in un 'evidente travisamento' (nel rilevare la maggiore produttività del dott. P.) e 'se non in travisamento quanto meno in un difetto di motivazione' (nel non esporre le ragioni che inducevano a ravvisare la maggiore anzianità di questi nelle funzioni requirenti di legittimità, malgrado la circostanza fosse stata oggetto di una specifica disamina col precedente giudicato).

Le pronunce n. 12287 del 2005 e n. 7112 del 2006 hanno pertanto già rilevato che con la delibera del 26 gennaio 2005 il potere discrezionale è stato ulteriormente esercitato in contrasto con il giudicato, e ne hanno disposto l'annullamento. In questa sede, anche in considerazione della diversità della domanda risarcitoria rispetto a quella di annullamento e dei rispettivi poteri valutativi del giudice amministrativo, la Sezione condivide e fa proprie le osservazioni poste a base di tali pronunce, sul fatto che tale delibera non sia incorsa in un ordinario vizio della funzione amministrativa (ciò che di per sé non sarebbe stato sufficiente per ravvisare in questa sede una responsabilità), ma abbia disposto per la seconda volta lo scavalco, in contrasto con le chiare statuizioni su cui si era formato il giudicato (che pur comportava l'esercizio di un residuo spazio di discrezionalità).

Vanno pertanto respinte le deduzioni delle Amministrazioni appellanti sulla configurabilità di un 'errore scusabile' e sulla insussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito.  
9. Per quanto riguarda la liquidazione del danno, le statuizioni della sentenza gravata sono state contestate sia dalle Amministrazioni che dall'originario ricorrente.

Per il suo carattere preliminare, va esaminato il secondo motivo dell'appello principale, con cui l'interessato ha riproposto la domanda con cui in primo grado ha chiesto il pagamento delle differenze retributive per la mancata nomina a procuratore aggiunto.

10. La gravata sentenza ha disatteso la corrispondente domanda di primo grado sulle differenze retributive, rilevando che, in ragione della 'speciale sua rilevanza nell'ordinamento della magistratura ordinaria', il conferimento del posto di procuratore generale 'non vede esiti né predeterminati né men che meno soltanto prefigurabili', con la conseguente scarsa probabilità dell'interessato di conseguirlo, anche se l'organo di autogoverno non avesse emanato atti illegittimi. L'interessato, nel censurare tale statuizione, ha richiamato la decisione n. 3513 del 2008 di questa Sezione (che ha annullato la nomina di un collega a procuratore generale aggiunto), rilevando che, in base ai propri precedenti di carriera ed ai criteri elaborati dal C.S.M., aveva ben più del 50% delle possibilità di ottenere quella nomina.

11. Ritene la Sezione che le censure così proposte vadano respinte. E' decisivo considerare che l'appellante principale - pur richiamando i propri precedenti di carriera, desumibili dagli stessi atti che hanno condotto alle delibere dell'organo di autogoverno del 24 luglio 2002, 26 gennaio 2005 e 22 marzo 2007 - non ha specificato quali siano i criteri a suo tempo elaborati dal C.S.M., né ha esposto le ragioni per le quali la loro applicazione avrebbe potuto ragionevolmente condurre al conferimento dell'incarico nei suoi confronti.

In assenza di specifiche prospettazioni (necessarie anche per il rispetto del principio del contraddittorio), la Sezione non può dunque, d'ufficio, individuare ed elaborare tali criteri, né può rilevare come essi sarebbero stati suscettibili di applicazione in sede amministrativa per il conferimento dell'incarico di procuratore aggiunto.

12. Vanno ora esaminate le censure con cui l'appellante principale e le Amministrazioni appellanti incidentali hanno censurato - con opposte deduzioni - la statuizione del TAR di liquidazione del danno non patrimoniale in 25.000 euro. Per sostenere l'esiguità della somma liquidata dal TAR, l'appellante principale ha rimarcato la gravità dei fatti accaduti, caratterizzati da un illegittimo scavalco da parte di un magistrato meno anziano, dal "dover convivere con lo stesso nel medesimo ambiente di lavoro", dal suo grave danno all'immagine e al prestigio professionale, dalla profonda umiliazione, dal disagio e dallo stress, oltre che da una alterazione delle sue abitudini di vita. Invece, le Amministrazioni appellanti hanno dedotto che "il prestigio quale danno non patrimoniale non rientra nel danno morale in quanto non ricollegabile nemmeno in astratto ad un fatto reato" e "non si inserisce nemmeno nella categoria del danno esistenziale", oltre a non essere rilevante in ragione della disposta temporaneità degli incarichi direttivi.

13. Ritiene la Sezione che tutte tali censure vadano respinte, perché infondate.

13.1. Va premesso che il sereno svolgimento delle funzioni da parte dei magistrati ha un sicuro rilievo costituzionale, così come la loro aspirazione a conseguire gli incarichi direttivi, previsti dalla legge.

L'art. 104 Cost., sulla indipendenza della magistratura, e l'art. 105 Cost., sulle funzioni del C.S.M., mirano a salvaguardare la magistratura nel suo complesso ed ogni suo singolo componente. Analoghi principi sono desumibili dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (rilevanti nell'ordinamento interno per l'art. 117 Cost. e l'art. 6 del Trattato di Maastricht), da cui emerge che le Amministrazioni devono dare pronta e integrale esecuzione alle decisioni irrevocabili di giustizia, emesse a tutela del magistrato (CEDU, Sez. V, 26-4-2006, Zubko c. Ucraina, § 68; CEDU, Sez. V, 20-12-2007, Ptashko c. Ucraina, § 19; Sez. V, 15-5-2008, Petrova, § 19). Pertanto, l'illecito commesso in violazione della posizione soggettiva del magistrato, inerente alle sue funzioni, comporta una ingiustizia costituzionalmente qualificata. Rilevano, conseguentemente, i principi individuati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 11 novembre 2008, n. 26972, per i quali l'art. 2059 del codice civile - anche nell'ambito dei rapporti di lavoro - consente la risarcibilità dei pregiudizi di tipo esistenziale non solo quando l'illecito costituisca reato o comporti la violazione di un diritto inviolabile della persona, ma in ogni caso in cui sia ravvisabile la lesione di un bene costituzionalmente protetto. Di tali pregiudizi conosce il giudice amministrativo, nelle materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva (Sez. Un., 13 ottobre 2006, n. 22101), sicché - per la liquidazione del danno - si può tenere conto della incidenza dell'illecito sul sereno svolgimento delle funzioni da parte del magistrato e delle conseguenze di tipo esistenziale derivanti dal mancato conferimento di un incarico previsto dalla legge.

13.2. Ciò posto, risultano infondate le deduzioni delle Amministrazioni appellanti incidentali, secondo cui la mancata

qualificazione dell'illecito come reato renderebbe irrilevante il danno non patrimoniale e precluderebbe la sua risarcibilità. Infatti, anche con riferimento ai rapporti di lavoro, il danno non patrimoniale è risarcibile quando l'illecito e la lesione riguardino beni costituzionalmente protetti, tra cui rientrano le prerogative dei magistrati e del loro status nell'esercizio delle loro funzioni. Inoltre, nella specie si possono ragionevolmente ritenere effettivamente verificati e provati gli stress e i patemi d'animo (dedotti in primo grado e ritenuti sussistenti dal TAR) conseguenti allo scavalco disposto con l'atto discostatosi dal giudicato, e allo svolgimento dell'incarico da parte del collega all'interno del medesimo ufficio.

13.3. Quanto alle censure dell'interessato, volte a una liquidazione del danno non patrimoniale in misura superiore a quella statuita nella sentenza gravata, a pp. 4-17 l'appello principale si è soffermato sulla gravità dell'illecito, ha riproposto le deduzioni originarie sul danno all'immagine, sulla umiliazione ricevuta e sul disagio e sullo stress derivante dalla incidenza sulla fiducia nella legge e nelle istituzioni ed ha chiesto che siano considerati il danno morale soggettivo, il danno biologico e quello esistenziale" (p. 16). Osserva al riguardo la Sezione che vanno respinte le deduzioni riguardanti il danno biologico, poiché non è stato né dedotto né provato che si sia verificata una lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale.

Quanto alle censure riguardanti la liquidazione 'in misura esigua' del danno morale e dei pregiudizi di tipo esistenziale, ritiene la Sezione che per la determinazione del *quantum* possa essere presa in decisiva considerazione anche l'attività amministrativa susseguente alla commissione dell'illecito, specie quando essa sia positivamente valutabile, in quanto qualificabile *secundum ius*. Per la liquidazione del danno secondo equità, rileva dunque anche la successiva emanazione della delibera dell'organo di autogoverno del 22 marzo 2007, favorevole all'interessato. La negativa incidenza sull'immagine e sul prestigio professionale dell'interessato si deve intendere senz'altro ridimensionata con l'emanazione di questa delibera, che gli ha conferito l'incarico di avvocato generale sulla base dei relativi apprezzamenti, a seguito della reiezione della formulata proposta di ritorno della 'pratica in commissione' (che ha condotto alla definizione dell'annosa questione con il provvedimento finale divenuto inoppugnabile).

L'approvazione di tale delibera - susseguente alla commissione dell'illecito - induce a ritenere che, già alla data di proposizione del ricorso di primo grado, risultava ridimensionato il danno non patrimoniale originariamente patito dall'interessato, nella misura equitativamente liquidata dal TAR.

Inoltre, per escludere una liquidazione superiore a quella effettuata dal TAR rileva anche il fatto che per la prima volta nel presente giudizio sono stati indicati i principi applicabili per ravvisare la responsabilità amministrativa dell'organo di autogoverno, nella specifica fattispecie in cui non vi sia stata la corretta esecuzione del giudicato.

14. Per le ragioni che precedono, l'appello principale e quello incidentale vanno respinti. In ragione della reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l'appello principale n. 8464 del 2008 e respinge l'appello incidentale.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 10 febbraio 2009, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l'intervento dei signori:

Giovanni VACIRCA - Presidente

Luigi MARUOTTI - Consigliere est.

Armando POZZI - Consigliere

Antonino ANASTASI - Consigliere

Bruno MOLLICA - Consigliere